

Roberto Burioni, ammonimento da Garante Privacy: â??Resi noti sui suoi social dati personali dei firmatari dellâ??esposto contro di luiâ?•

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â?? A quanto apprende lâ??Adnkronos il Garante della Privacy ha disposto la misura dellâ??ammonimento nei confronti dellâ??immunologo Roberto Burioni per lâ??inosservanza dei principi di liceitÃ , correttezza, finalitÃ e minimizzazione dei dati del Codice Privacy che disciplinano il trattamento dei dati per finalitÃ giornalistiche. Su alcuni profili social del professor Burioni erano stati pubblicati dati personali quali generalitÃ ed estratti della carta di identitÃ relativi ad alcuni dei firmatari dellâ??esposto disciplinare presentato, nei suoi confronti, allâ??ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pesaro-Urbino. In seguito, i dati personali dei firmatari originariamente riportati nei post pubblicati sulle piattaforme social sono stati rimossi. Con provvedimento 755 del 7 ottobre 2026, lâ??AutoritÃ Garante della Privacy ha ribadito il principio dellâ??essenzialitÃ dellâ??informazione riguardo a fatti di interesse pubblico quale parametro del trattamento dei dati effettuati nellâ??esercizio dellâ??attivitÃ giornalistica e, piÃ¹ in generale, della libertÃ di espressione.

â??In particolare â?? si legge nel provvedimento â?? la rivelazione dellâ??identitÃ di alcuni dei firmatari dellâ??esposto non appare giustificarsi nei termini di essenzialitÃ dellâ??informazione, necessarietÃ e proporzionalitÃ rispetto alla possibile finalitÃ di sollecitare un dibattito critico sullâ??esposto di cui Ã¨ stato destinatario, risultando piuttosto unâ??indicazione esemplificativa dei firmatari a cui rivolgeva personalmente le proprie critiche, stante il numero rilevante degli stessiâ?•.

Secondo la difesa del professor Burioni, â??non vi sarebbe ragione di omettere i nomi di soggetti i quali, criticando lâ??operato con denunce ed esposti disciplinari, intenderebbero minare la credibilitÃ sul piano scientifico e, pertanto, lo costringerebbero a difendersi pubblicamente e con ogni mezzo, anche dei suoi stessi canali di divulgazione scientificaâ?•.

Lâ??AutoritÃ Garante della Privacy ha ribadito che â??il provvedimento va ricondotto a quelli effettuati nellâ??esercizio della libertÃ di espressione e che pertanto ad esso trovano certa applicazione gli artt. 136-139 del Codice relative al trattamento di dati nellâ??ambito dellâ??attivitÃ giornalistica e delle altre forme di manifestazione del pensiero, tra le quali rientra anche il diritto di criticaâ?•.

Il Garante ha poi sottolineato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nellâ??ambito della libertÃ di manifestazione del pensiero, confermando la loro liceitÃ , anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purchÃ© avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertÃ fondamentali e della dignitÃ delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati. â??Da ciÃ² si discosta lâ??aver pubblicato i nomi e parte dei documenti identificativi di alcuni firmatari dellâ??esposto disciplinare inviato allâ??ordine di appartenenza, in quanto si Ã¨ trattato di reazione sproporzionata sul piano della richiamata causa di giustificazione ex art. 21 della Costituzione in tema di diritto di critica e, piÃ¹ in generale, di manifestazione del pensieroâ?•, si sottolinea.

Quanto al presunto tentativo di abusare dello strumento disciplinare per screditare personalmente il virologo, secondo lâ??AutoritÃ Garante â??ciÃ² non giustifica la condotta di diffondere e commentare a mezzo social i dati di taluni esponenti i quali, nellâ??avvalersi di uno strumento di tutela riconosciuto dalla legge, non rivestono un ruolo o una qualifica tale che ne giustifica lâ??identificazione nel contesto in esame. La diffusione di nomi, cognomi e stralci di documenti identificativi dei promotori dellâ??esposto, corredate da reazioni e commenti personali rivolti ai soggetti menzionati, non appare idonea a fornire un contributo informativo utile sui fatti oggetto dellâ??esposto disciplinare, rivelandosi a tal fine piÃ¹ pertinente, dal punto di vista del suo destinatario, soffermarsi sulla asserita infondatezza degli argomenti avanzati dalla generalitÃ degli esponenti piÃ¹ che indugiare sui singoli, peraltro menzionati dal titolare solo a scopo esemplificativo, come da lui evidenziatoâ?•. Infine, il Garante Privacy fa presente â??che lâ??avere eliminato i post non Ã¨ una condotta in toto idonea a rimuoverne gli effetti lesivi, dal momento che i dati identificativi dei tre firmatari dellâ??esposto sono rimasti comunque a disposizione dellâ??ampio seguito social del titolareâ?•.

default watermark

â??

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Novembre 7, 2026
Autore
redazione